Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 198/2026

OGGETTO: ***Acquisizione di partecipazioni – fusione per incorporazione – rivalutazione ex articolo 110 del decreto–legge n. 104 del 2020 – mancata ricostituzione di una riserva in sospensione d'imposta – articolo 172, comma 5, del TUIR – assenza di abuso***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa S.p.A. (di seguito, "Istante" o "Società") ha presentato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere un parere in ordine alla configurabilità di eventuali profili di abuso del diritto *ex* articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, con riferimento alla mancata ricostituzione di una riserva in sospensione di imposta a seguito di un'operazione di fusione, nei termini di seguito illustrati.

L'Istante rappresenta di aver assunto la denominazione sociale di "Alfa S.p.A." in luogo della precedente denominazione [...] a decorrere dal [...] 2026.

La Società, costituita in Italia il xx/yy/1998, opera nel settore del [...].

L'Istante è interamente partecipata da Beta S.p.A. (di seguito, "Beta"), una società per azioni che risulta a sua volta partecipata, per il tramite della controllante istituita nel Regno Unito, [...], nella misura del 75,5 per cento da [...], fondo paneuropeo di *private equity* specializzato in operazioni di [...].

L'Istante rappresenta che, nel corso del 2024, ha posto in essere le seguenti operazioni:

- in data xx/yy/2024, ha acquisito il 100 per cento del capitale sociale di Gamma S.r.l. (di seguito "Gamma"), società operante nel settore dei [...];

- in data xx/yy/2024, ha acquisito - "*da parti del tutto indipendenti*" - il 100 per cento del capitale sociale di Delta S.p.A. (di seguito "Delta"), società specializzata nell'erogazione di servizi di [...] (di seguito, "Acquisizione"); l'Istante specifica che, alla data dell'Acquisizione, Delta deteneva l'intero capitale sociale di Epsilon S.r.l. (di seguito, "Epsilon"), società operante nel settore dei [...].

L'Istante rappresenta che, a seguito delle predette acquisizioni, la catena societaria si caratterizzava per "*una quadruplicazione di strutture e costi gestionali*" e, pertanto, al fine di semplificare l'assetto societario, in data xx/yy/2025, ha effettuato un'operazione di fusione per incorporazione di Gamma, Delta ed Epsilon (di seguito, rispettivamente, "Fusione" e "Incorporate"). La Fusione ha prodotto effetti giuridici nei confronti dei terzi a decorrere dal xx/yy/2025, mentre gli effetti contabili e fiscali sono stati retrodatati al 1° gennaio 2025, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-*bis*, comma 3, del codice civile e dall'articolo 172, comma 9, del Testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR").

A tal proposito, l'Istante precisa che la retrodatazione degli effetti contabili al 1° gennaio 2025 risulta consentita anche dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), in quanto, nel caso di specie, si realizza un'operazione contabilizzata come fusione c.d. "*under common control*", che si qualifica come un atto di mera riorganizzazione interna al gruppo economico, dal momento che le Incorporate erano partecipate al 100 per cento, direttamente (Gamma e Delta) e indirettamente (Epsilon), dalla stessa Istante.

L'Istante rappresenta, altresì, che nel corso dell'esercizio 2021, Delta aveva esercitato l'opzione per la rivalutazione del marchio [...] (di seguito, "Marchio"), avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2021, n. 126, iscrivendo nel patrimonio netto una riserva (di seguito, "Riserva") per un importo corrispondente ai maggiori valori iscritti nell'attivo patrimoniale, al netto dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP versata.

Sotto il profilo fiscale, tale Riserva è stata qualificata come riserva in sospensione d'imposta, non avendo la Società esercitato l'opzione per il relativo affrancamento prevista dal comma 3 dell'articolo 110 del d.l. n. 104 del 2020.

Coerentemente con quanto previsto sia dai principi contabili nazionali sia da quelli internazionali (con specifico riferimento alle operazioni *under common control*), l'Istante ha contabilizzato la Fusione, iscrivendo le attività e le passività delle Incorporate sulla base dei valori risultanti dalle rispettive situazioni contabili di chiusura.

Tale modalità di contabilizzazione della Fusione ha determinato l'emersione di disavanzi da annullamento relativi alle partecipazioni detenute nelle Incorporate, successivamente allocati ai rispettivi avviamenti, per un importo complessivo pari a circa [...] euro.

L'Istante evidenzia, infine, che la Riserva originariamente iscritta nel patrimonio netto di Delta non è stata oggetto di ricostituzione all'interno del proprio patrimonio netto "*in quanto l'incorporazione di* Delta *in* Alfa *ha generato un c.d. disavanzo da annullamento, espressione del maggior valore contabile esistente in capo ad* Alfa *della partecipazione annullata per effetto della Fusione, rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto contabile di* Delta".

Ciò posto, l'Istante chiede conferma "*dell'insussistenza di profili di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alla "evaporazione" della Riserva per effetto della Fusione*".

In via subordinata, solo nell'ipotesi in cui la fattispecie prospettata venga ritenuta abusiva, l'Istante chiede di confermare che:

- "*avrebbe la possibilità di ricostituire la Riserva (anche non più presente nel bilancio al 31 dicembre 2025 in quanto cancellata per effetto del corretto trattamento contabile della Fusione), quale riserva in sospensione c.d. "moderata" conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 172 del TUIR posto che non sussisterebbe alcuna fattispecie di distribuzione ai soci e posto che non emergerebbero i presupposti per considerare la Riserva come distribuita e, dunque, come da assoggettare a imposizione in capo ad* Alfa *e ai soci*"; e che

- "*avrebbe la possibilità di optare, all'interno del Quadro RQ del Modello Redditi 2026 (anno d'imposta 2025), per l'affrancamento straordinario di cui all'art. 1, commi 44 e 45 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, che consente la liberazione del vincolo fiscale della Riserva (virtualmente ricostituita ai sensi della precedente lettera (a) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRES e IRAP pari al 10%* (...) *così come se la stessa Riserva fosse stata ancora presente nel bilancio al 31 dicembre 2025*".

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa e, con successiva nota del [...], l'Istante ha prodotto la documentazione richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

In tale sede, l'Istante ha fornito maggiori chiarimenti circa l'indipendenza delle parti coinvolte nell'operazione di acquisizione di Delta, ricostruendo l'intera catena societaria, fino a risalire all'individuazione dei soci persone fisiche, ed evidenziando che "*al momento dell'investimento di* Alfa *in* Delta *gli assetti partecipativi risultavano differenti*".

L'Istante, inoltre, ha precisato che, in data xx/yy/2024, dunque in un momento successivo all'acquisizione di Delta, i soci di quest'ultima, unitamente ad altri investitori, hanno aderito a "*un nuovo investimento di natura finanziaria mediante la sottoscrizione di quote del veicolo* Zeta S.r.l.*, il quale ha successivamente investito in* Beta *nella sola percentuale del 7,2%. Tale circostanza conferma la genuina ed effettiva discontinuità tra la partecipazione detenuta in precedenza in* Delta *e il successivo investimento realizzato per il tramite di* Zeta S.r.l.". L'Istante, quindi, conclude che tale reinvestimento "*costituisce un'operazione distinta e successiva rispetto alla compravendita delle azioni*

di Delta *e non ha inciso sulla determinazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni* Delta *tenuto conto della significativa terzietà delle parti coinvolte*".

Con riferimento a eventuali altri rapporti economici o negoziali tra le parti, infine, viene chiarito che "*i rapporti economici pregressi risultano riconducibili a rapporti commerciali ordinari, afferenti alla prestazione di servizi immobiliari e tecnico-consulenziali nell'ambito dell'attività caratteristica del gruppo* Alfa *e di* Delta *o della sua controllata* Epsilon" e che, attualmente, sono in essere dei contratti di consulenza tra l'Istante e alcune società partecipate dai soci di Delta, ma che tali "*rapporti contrattuali costituiscono autonomi rapporti professionali e commerciali instaurati successivamente al perfezionamento dell'acquisizione e non attribuiscono ai relativi soggetti diritti partecipativi, amministrativi o patrimoniali in relazione a* Delta *né hanno inciso sulla determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione*".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che "*non sussista alcuna fattispecie abusiva, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000*".

In particolare, secondo l'Istante, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 172, commi 5 e 6, del TUIR e alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare n. 6/E del 1° marzo 2022, non vi è l'obbligo di ricostituzione della Riserva preesistente in capo a Delta.

A sostegno di ciò, l'Istante rappresenta che la Riserva rientra tra le riserve in sospensione di imposta c.d. "moderate", poiché tassabili solo in caso di distribuzione.

L'Istante evidenzia, altresì, che la Fusione, dalla quale è emerso un disavanzo da annullamento, deve essere considerata un'operazione realizzata con fini strategici

e imprenditoriali, che ha consentito di semplificare la catena societaria ereditata per effetto delle acquisizioni, nonché di razionalizzare gli organi amministrativi, unificando e integrando i processi decisionali, così da ottenere maggiore flessibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse.

L'Istante ritiene, pertanto, che la mancata ricostituzione della Riserva per effetto della Fusione costituisca una conseguenza fisiologica dell'operazione straordinaria realizzata e non integri profili di abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, in quanto riconducibile ad una scelta di riorganizzazione societaria sorretta da valide ragioni economiche ed imprenditoriali non marginali.

In conclusione, l'Istante afferma di non perseguire vantaggi fiscali indebiti "*in quanto il venir meno della Riserva e l'assenza della ricostituzione della Riserva in capo ad* Alfa *costituisce fisiologica conseguenza contabile ed economica dell'operazione e non è espressiva di fenomeni di attribuzione al socio dei maggiori valori per i quali la Riserva è stata sottoposta al vincolo fiscale*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentate nell'istanza e nella documentazione allegata, assunte in questa sede acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed esaustività, senza che lo stesso implichi o presupponga qualsivoglia forma di assenso o conferma in ordine alla correttezza dell'applicazione dei principi contabili di riferimento e della determinazione dei valori fiscali descritti nell'istanza e nella documentazione prodotta.

Resta, di conseguenza, impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

In termini generali, si ricorda che, secondo il disposto del comma 1 dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, recante la "*Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale*", affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi dei tre elementi costitutivi dell'abuso del diritto in ambito tributario:

(a) il conseguimento di vantaggi fiscali "*indebiti*", costituiti da "*benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario*";

(b) l'assenza di "*sostanza economica*" dell'operazione o delle operazioni effettuate dal contribuente, consistente in "*fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali*";

(c) l'essenzialità del vantaggio fiscale indebito.

Come evidenziato nell'Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 27 febbraio 2025, prot. n. 7 (di seguito, "Atto di indirizzo"), la verifica della sussistenza di tali requisiti va condotta dando priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito.

L'insussistenza di un vantaggio indebito o l'assenza di uno degli altri due elementi costitutivi dell'abuso esclude *ab origine* l'esistenza di una condotta abusiva, rendendo non necessaria la verifica della sussistenza degli ulteriori elementi.

Con il successivo comma 3 dell'articolo 10-*bis*, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni

che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Va evidenziato che l'Istante chiede se la mancata ricostituzione della Riserva a seguito della Fusione integri una fattispecie di abuso del diritto alla luce di quanto previsto con la circolare n. 6/E del 2022, nella parte in cui si afferma che "*potrà essere considerata espressione di un vantaggio fiscale indebito ogni forma di utilizzo delle suddette riserve (ivi inclusa la loro evaporazione per effetto di operazioni straordinarie, pure tra parti correlate) che sia espressiva, in generale, di fenomeni di attribuzione ai soci o ai partecipanti dei maggiori valori per i quali le menzionate riserve sono state sottoposte al vincolo fiscale*".

Al riguardo, giova osservare che la c.d. "evaporazione" di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni di attribuzione ai soci o ai partecipanti dei maggiori valori per i quali le menzionate riserve sono state sottoposte al vincolo fiscale) nelle fattispecie di "*vantaggio fiscale*" che possono essere oggetto di sindacato antiabuso ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000.

In base al contenuto del citato Atto di indirizzo, nell'ambito di un "*disegno unitario perseguito dal contribuente*" esplicato o attuato tramite "*collegamento dei singoli atti, fatti o contratti*" (come nel caso dell'operazione descritta, costituita dall'Acquisizione e dalla successiva Fusione, in occasione della quale si è avuta l'evaporazione della Riserva - di seguito, complessivamente, "Operazione"), bisognerà

riferirsi "*oltre alla ratio delle norme applicate dal contribuente" anche "ai principi dell'ordinamento tributario*".

Nel caso di specie, il disegno unitario perseguito dall'Istante consiste nell'acquisizione delle società operanti in settori complementari a quello svolto dalla medesima e nella successiva integrazione delle relative attività all'interno di un'unica struttura societaria.

Sulla base di quanto rappresentato, a seguito delle acquisizioni effettuate nel corso del 2024, il gruppo economico risultava caratterizzato dalla presenza di una pluralità di società operanti in ambiti affini, con conseguente duplicazione di strutture organizzative e costi gestionali. La successiva Fusione si inserisce in tale contesto quale operazione finalizzata alla razionalizzazione dell'assetto societario e organizzativo del gruppo e al conseguimento di maggiori efficienze operative mediante l'accentramento delle attività in capo all'Istante.

Al fine di perseguire tale obiettivo, l'Istante ha dapprima proceduto all'acquisizione delle partecipazioni nelle società interessate e, successivamente, ha realizzato la Fusione per incorporazione delle stesse. Nell'ambito di tale operazione, contabilizzata secondo i criteri applicabili alle operazioni "*under common control*", è emerso un disavanzo da annullamento che ha determinato la mancata ricostituzione della Riserva originariamente iscritta nel patrimonio netto di Delta.

Al riguardo, si osserva che la Fusione *de qua* costituisce il naturale completamento del processo di integrazione delle società precedentemente acquisite e risponde all'esigenza di eliminare la duplicazione di strutture e costi gestionali derivante dalle predette acquisizioni.

In tale contesto, la mancata ricostituzione della Riserva non rappresenta l'obiettivo perseguito con l'Operazione, ma una conseguenza derivante dall'applicazione delle regole civilistiche, contabili e fiscali proprie della Fusione e dall'emersione del relativo disavanzo da annullamento.

Sul punto, si evidenzia che l'articolo 172 del TUIR prevede, al comma 5, che «*le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci;* [...]».

La circolare n. 6/E del 2022 ha precisato che le riserve in sospensione d'imposta iscritte a seguito delle rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 110 del d.l. n. 104 del 2020 (come la Riserva in oggetto) "*rientrano tra le riserve tassabili solo in caso di distribuzione (cfr., al riguardo, circolare n. 57/E del 18 giugno 2001)*" e che "*qualora dalla contabilizzazione dell'operazione di fusione non emerga, in capo alla società avente causa, un avanzo, la stessa società avente causa non deve ricostituire le riserve in sospensione d'imposta ad essa attribuite ai sensi del comma 5 dell'articolo 172 del TUIR, fermo restando che la mancata ricostituzione di tali riserve,* [...] *non può comunque*

conseguire da operazioni in contrasto con la ratio di presidio del vincolo di sospensione d'imposta sulle predette riserve".

Su quest'ultimo aspetto, la suddetta circolare precisa che per valutare la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito correlato alla mancata ricostituzione delle riserve "*potranno assumere rilevanza anche atti dispositivi dei beni rivalutati o delle partecipazioni detenute nella società che ha proceduto alla rivalutazione o al riallineamento*".

Nel caso di specie, sulla base dei fatti rappresentati dall'Istante e assunti acriticamente in questa sede, non emergono elementi idonei a far ritenere che la mancata ricostituzione della Riserva sia funzionale, anche indirettamente, alla sua attribuzione ai soci. In particolare, dalla documentazione prodotta non risultano né distribuzioni di riserve successive alla Fusione, né atti dispositivi aventi a oggetto il Marchio, che possano evidenziare un aggiramento delle finalità sottese al vincolo di sospensione d'imposta.

Si ritiene utile evidenziare che l'Acquisizione è avvenuta tra "*parti del tutto indipendenti rispetto ad* Alfa[Istante]". Ne consegue che non ricorre, sulla base di quanto rappresentato, una fattispecie riconducibile a operazioni circolari infragruppo volte a realizzare effetti meramente nominali o privi di effettiva rilevanza economica, suscettibili di determinare, anche indirettamente, fenomeni sostanziali di attribuzione delle riserve ai soci.

Non appare, pertanto, configurabile un diverso percorso negoziale che, mantenendo invariati gli effetti economici, organizzativi e giuridici perseguiti dall'Istante, consenta il conseguimento del medesimo risultato attraverso modalità

significativamente più lineari o maggiormente coerenti con la *ratio* delle disposizioni fiscali invocate.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto, che l'Operazione, considerata sia unitariamente sia nei singoli atti che la compongono, non determini il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000.

In assenza di un indebito vantaggio fiscale, non si prosegue nell'analisi relativa alla sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi della condotta abusiva, compreso il requisito dell'assenza della sostanza economica.

Si precisa, ad ogni buon fine, che il presente parere è reso nel presupposto che sussista, come dichiarato dall'Istante, una effettiva indipendenza tra i soggetti danti causa e aventi causa (cedenti e cessionari) dell'Acquisizione della partecipazione in Delta e che il successivo reinvestimento da parte di alcuni dei soggetti cedenti nel capitale sociale di Beta (7,2 per cento), per il tramite di Zeta S.r.l., non consenta ai medesimi di esercitare, di fatto, un'influenza determinante sulle vicende gestorie della Società (Alfa S.p.A.), circostanza, quest'ultima, che si assume qui acriticamente, con riserva di riscontro nelle competenti sedi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi assorbito l'esame delle ulteriori questioni prospettate, in via subordinata, dall'Istante, relativamente alla possibilità di ricostituire la Riserva e di esercitare l'opzione per l'affrancamento straordinario della stessa *ex* articolo 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)